



*Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo*

PROTOCOLLO D'INTESA

***RELATIVO ALL'ACCESSO AL CREDITO E ALLA PREVENZIONE E CONTRASTO
DELL'USURA E DI ALTRI FENOMENI DISTORSIVI DELL'ECONOMIA LEGALE.***

tra

PREFETTURA DI PESCARA

E

- CAMERA DI COMMERCIO CHIETI-PESCARA**
- BANCA D'ITALIA – FILIALE PESCARA**
- ABI -COMMISSIONE REGIONALE ABRUZZO**
- AGENZIA DELLE ENTRATE - DIREZIONE PROVINCIALE PESCARA**
- INPS – DIREZIONE PROVINCIALE PESCARA**
- COMUNE DI PESCARA**
- ORDINE DEGLI AVVOCATI DELLA PROVINCIA DI PESCARA**
- ORDINE DEI DOTTORI COMMERCIALISTI DELLA PROVINCIA DI
PESCARA**
- CONSIGLIO NOTARILE DI TERAMO E PESCARA**
- ORDINE DEGLI PSICOLOGI DELLA PROVINCIA DI PESCARA**
- CONFINDUSTRIA CHIETI-PESCARA**
- CONFCOMMERCIO PESCARA**
- CONFESERCENTI PESCARA**
- CONFARTIGIANATO PESCARA**
- CNA PESCARA**
- CASARTIGIANI PESCARA**
- CONFAPI PESCARA-CHIETI**
- LEGACOOP PESCARA**
- CONFAGRICOLTURA PESCARA**
- FEDERAZIONE COLDIRETTI PESCARA**
- CIA-AGRICOLTORI ITALIANI PESCARA**
- BANCHE**
- CONFIDI**
- FONDAZIONE BANCO DI NAPOLI**
- FONDAZIONE PESCARABRUZZO**
- FONDAZIONI (altre)**
- ASSOCIAZIONE CODICI ABRUZZO**
- ASSOCIAZIONI (altre)**



Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo

PREMESSO

che il 31 luglio 2007 è stato sottoscritto dal Ministero dell'Interno, dall'Associazione Bancaria Italiana, dalla Banca d'Italia, unitamente a UPI, ANCI, Confindustria, Confcommercio, Confesercenti, Casartigiani, Confederazione Italiana Agricoltori, Confederazione Nazionale dell'Artigianato e della Piccola e Media Impresa, CONFAPI, Confartigianato, Coldiretti, Confagricoltura, Asso-Confidi, Consulta Nazionale Antiusura, Federazione Italiana della Associazioni Antiracket "Adventum" e Adiconsum l'Accordo Quadro per la prevenzione dell'usura e per il sostegno alle vittime del racket, dell'estorsione e dell'usura;

che il citato Accordo ha la finalità, tra l'altro, di rendere più proficuo il rapporto fra Banche, Associazioni Imprenditoriali e di Categoria, nonché Confidi, Fondazioni e Associazioni Antiusura e Antiracket, destinatari, in diversa misura, dei fondi speciali antiusura, di cui all'art. 15 della Legge 108/96, nella prospettiva di una sempre più efficace opera di prevenzione dei fenomeni criminali dell'usura e dell'estorsione, senza alcuna distinzione fra i beneficiari, ovvero anche a favore delle famiglie e di altri soggetti non esercenti un'attività economica in proprio;

che l'usura e l'estorsione sono reati suscettibili di minare il tessuto economico;

che, insieme con l'attività di contrasto svolta dalle Forze di Polizia, la prevenzione del fenomeno usurario costituisce una priorità assoluta, perseguibile anche attraverso l'incremento degli strumenti di sostegno alle famiglie, alle microimprese e alle piccole e medie imprese in difficoltà e che tale opera di prevenzione può essere decisiva nell'arrestarne la diffusione, che costituisce una grave minaccia alla libertà degli operatori economici, agli equilibri di mercato e al rispetto delle normali regole sulla concorrenza;

che il contingente periodo di crisi economica, aggravato dalla cosiddetta pandemia "COVID 19", può costituire un ulteriore e rilevante fattore di rischio per un possibile espandersi del fenomeno criminoso in esame;

che appare, pertanto, strategico definire un patto di fiducia e collaborazione tra Istituzioni, Ordini professionali degli avvocati, dottori commercialisti, psicologi, banche e imprese che, da un lato, faciliti l'accesso al credito e alle misure di sostegno governative per fare argine all'usura e per ridurre speculazioni e possibili infiltrazioni criminali determinate dal ricorso, da parte di imprese e/o privati, a canali di finanziamento opachi e illegali e, dall'altro, individui



Prefettura di Pescara *Ufficio Territoriale del Governo*

strumenti di ascolto a cui piccole e medie imprese e privati possano rivolgersi in caso di necessità;

CONSIDERATO

che il Ministero dell'Interno, su proposta dell'allora Commissario Straordinario del Governo, ha promosso il sopra citato "Accordo quadro" sottoscritto a livello nazionale il 31 luglio 2007, da applicare a livello centrale e periferico, con la finalità di incrementare i risultati raggiunti;

che, in osservanza a quanto richiesto dal predetto Ministero, in data 18 dicembre 2007 questa Prefettura ha sottoscritto - con ABI, Istituti di Credito, Camera di Commercio, Confidi e Associazioni antiracket e antiusura della provincia Pescara - un "accordo quadro" finalizzato a rendere più proficuo il rapporto tra le Banche, le Associazioni imprenditoriali e di categoria, nonché i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni antiusura destinatari, in diversa misura, dei Fondi speciali antiusura di cui all'art.15 della L.108/96, nella prospettiva della massima operatività dei Fondi gestiti dai Confidi e del potenziamento delle attività di collaborazione tra le varie parti interessate per la prevenzione del fenomeno criminoso in argomento, anche in favore delle famiglie e di altri soggetti non esercenti attività economiche e che non hanno accesso ai Confidi;

che, in applicazione dell'art.3 del citato Accordo Quadro nazionale, in data 17 febbraio 2011, presso questa Prefettura si è costituito un "Osservatorio" per la verifica periodica delle Convenzioni stipulate tra Banche, Associazioni e Confidi per l'uso dei fondi assegnati alla prevenzione del fenomeno dell'usura, nonché per accertare il livello di reale utilizzo dei fondi in questione;

che in data 10 dicembre 2015 l'Associazione Bancaria Italiana e la Consulta Nazionale Antiusura "Giovanni Paolo II Onlus" hanno sottoscritto (i) il Protocollo d'Intesa recante le "Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione usura ai sensi delle Legge 108/1996" al fine di dotare le parti di uno strumento volontario, utile a migliorare la gestione dei rapporti tra banche e associazioni/fondazioni antiusura per favorire l'accesso ai fondi di prevenzione usura previsti dall'art. 15 della L. 108/1996, nonché (ii) in attuazione del suddetto Protocollo d'Intesa, l'"Elenco dei documenti e informazioni utili all'istruttoria delle pratiche di accesso ai fondi di prevenzione usura previsti dall'art. 15 della Legge 108/1996", utile a ridurre i tempi dell'istruttoria;



Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo

che occorre dedicare una particolare attenzione al fine di prevenire e contrastare le infiltrazioni criminali nell'economia legale;

VALUTATI

gli effetti negativi provocati dalla pandemia "Covid 19" per le categorie produttive e per i privati;

VISTA

la Legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni e integrazioni in tema di "Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi" che ha previsto la conclusione tra amministrazioni pubbliche di accordi per disciplinare lo svolgimento in collaborazione di attività di interesse comune, oltre ad accordi sostitutivi e integrativi dei provvedimenti anche con soggetti privati;

VISTO

l'art. 9 del D.P.R. 3 aprile 2006, n. 180, relativo a "forme di collaborazione tra Stato e autonomie territoriali";

VISTA

La Comunicazione della Commissione Europea C (2020) 1863 del 19 marzo 2020 denominata "Quadro temporaneo per le misure di aiuto di Stato a sostegno dell'economia nell'attuale emergenza del COVID-19", che illustra le possibilità di cui gli Stati membri dispongono in base alle norme dell'Unione per garantire le liquidità e l'accesso ai finanziamenti per le imprese;

VISTO

il Decreto Legge 17 marzo 2020, n.18, recante "Misure di potenziamento del Servizio Sanitario Nazionale e di sostegno economico per famiglie, lavoratori e imprese connesse all'emergenza epidemiologica da COVID -19", convertito con modificazioni nella Legge 24 aprile 2020, n.27;

VISTO

il Decreto Legge 8 aprile 2020 n.23, recante "Misure urgenti in materia di accesso al credito e di adempimenti fiscali per le imprese, di poteri speciali nei settori strategici, nonché interventi in materia di salute e lavoro, di proroga di termini amministrativi e processuali";

VISTA



Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo

la direttiva del Ministero dell'interno n. 23850 del 10 aprile 2020, recante “Emergenza COVID-19. Monitoraggio del disagio sociale ed economico e attività di prevenzione e contrasto dei fenomeni criminosi e di ogni forma di illegalità”;

VISTA la Delibera del Consiglio dei Ministri del 7 ottobre 2020 che, ai sensi e per gli effetti dell'art. 24, comma 3, del Decreto Legislativo n. 1 del 2018, proroga, fino al 31 gennaio 2021, lo stato di emergenza in conseguenza del rischio sanitario connesso all'insorgenza di patologie derivanti da agenti virali trasmissibili;

ACQUISITO

il necessario nulla-osta del Ministero dell'Interno, di cui alla nota n. 67197 del 30.10.2020;

SI CONVIENE QUANTO SEGUE

Art. 1

Oggetto e finalità del Protocollo d'intesa

Il presente protocollo si prefigge di:

- a) promuovere una attività di sostegno alla popolazione e di supporto alle persone più fragili, nell'ambito delle norme già vigenti e delle nuove disposizioni varate dal Governo per la gestione della crisi economica generata dall'emergenza sanitaria da “COVID-19” e, in particolare, affinché gli interventi pubblici previsti per fronteggiare l'impatto economico negativo determinato dall'epidemia possano raggiungere, in tempi brevi, gli obiettivi prefissati nei confronti di famiglie, imprese, lavoratori autonomi e professionisti in difficoltà;
- b) prevedere forme di collaborazione tra le parti sottoscrittrici, al fine di agevolare l'accesso al credito da parte delle imprese e, in particolare, quelle relative alla concessione dei fondi di cui alla Legge 108/96;
- c) prevenire i tentativi della criminalità di divenire punto di riferimento per alcuni settori dell'economia del territorio, insinuandosi negli ambiti produttivi locali attraverso eventuali effetti distorsivi, riducendo così il rischio di un ricorso a canali di finanziamento opachi ed illegali e favorendo un costante confronto fra le diverse Istituzioni sottoscrittrici del presente documento.



Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo

MISURE DI SOSTEGNO A FAVORE DI PICCOLE E MEDIE IMPRESE E PRIVATI
SPORTELLO INFORMATIVO A FAVORE DELLA CITTADINANZA

Art.2

Ambiti di collaborazione

Per i fini di cui al precedente art.1, lett.a), le parti sottoscrittrici, ciascuna secondo le proprie competenze, individuano gli ambiti di collaborazione, come di seguito indicati:

- a) l'Ente Camerale, le Associazioni di categoria, i rappresentanti degli Ordini della provincia di Pescara si impegnano a istituire presso la sede di Pescara della Camera di Commercio di Chieti-Pescara uno sportello di ascolto, costituito da propri rappresentanti, destinato principalmente a piccoli e medi imprenditori, artigiani, ma anche a privati cittadini, cui offrire, gratuitamente, servizi di consulenza legale, economico-finanziaria, psicologica a titolo gratuito e nel rispetto della riservatezza;
- b) all'interno dello sportello opererà anche un rappresentante dei Confidi che, unitamente al rappresentante dell'Ente Camerale e delle Associazioni di categoria, assicurerà un'attività di supporto agli interessati, per contribuire a una più approfondita conoscenza delle singole realtà aziendali/imprenditoriali che chiedano di accedere a finanziamenti;
- c) con cadenza quindicinale, i rappresentanti degli Enti che costituiscono lo sportello, della Prefettura e delle Fondazioni sottoscrittrici si incontreranno per monitorare l'attività dello sportello e valutare casi e situazioni, per eventuali più approfonditi interventi e per i profili di interesse;
- d) l'Agenzia Provinciale delle Entrate fornirà indicazioni allo Sportello presso la C.C.I.A.A. per rendere edotta l'utenza in merito alle procedure per ottenere rimborsi e adotterà, a tal fine, ogni misura idonea a fornire un'adeguata informazione circa tempistiche e modalità di erogazione dei rimborsi dei crediti tributari vantati dai contribuenti, nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dalle proprie strutture centrali. A tal fine, la stessa Direzione Provinciale delle Entrate informerà e aggiornerà i firmatari del presente accordo circa la disponibilità di dati e informazioni sul proprio sito istituzionale, sia provinciale che nazionale;
- e) tutte le parti sottoscrittrici del presente Protocollo si impegnano a dare ampia diffusione delle diverse possibilità di accesso al credito bancario e delle misure di supporto alla liquidità



Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo

introdotte dalla recente normativa in tema di emergenza COVID-19, nonché di tutte le informazioni relative a finanziamenti e fondi antiusura, con particolare riguardo alla L.108/96, artt. 15 e seguenti;

- f) le parti si impegnano inoltre a divulgare le indicazioni che saranno fornite dalla Direzione Provinciale dell'Agenzia delle Entrate (da ora Direzione Provinciale) per rendere edotta l'utenza in merito alle procedure per ottenere rimborsi. La Direzione Provinciale adotterà, infatti, ogni misura idonea a fornire un'adeguata informazione circa tempistica e modalità di erogazione dei rimborsi dei crediti tributari vantati dai contribuenti, nel rispetto delle indicazioni che verranno fornite dalle proprie strutture centrali in materia di metodologie e tempistiche per l'erogazione dei rimborsi stessi. A tal fine, la Direzione Provinciale informerà e aggiornerà i firmatari del presente accordo in merito alla disponibilità delle informazioni e alla possibilità di pubblicizzare le stesse attraverso il rimando a specifici link istituzionali curati dall'Agenzia delle Entrate;
- g) ampia divulgazione verrà data, altresì, attraverso i medesimi canali istituzionali, dei seguenti documenti – che formano parte integrante del presente protocollo – e dei relativi ed eventuali aggiornamenti elaborati dalla Banca d'Italia per favorire adeguate forme di dialogo tra gli operatori bancari e i soggetti richiedenti i finanziamenti: “Emergenza epidemiologica da Covid-19. Prime indicazioni in tema di rapporti con la clientela” del 3 aprile 2020 e “Raccomandazione della Banca d'Italia su tematiche afferenti alle misure di sostegno economico predisposte dal Governo per l'emergenza Covid-19” del 10 aprile 2020.

MISURE PER L'ACCESSO AL CREDITO E EROGAZIONE DEI FONDI ANTIUSURA

Art. 3

Osservatorio Provinciale

Presso la Prefettura di Pescara, con l'apporto dei soggetti sottoscrittori del presente atto, siede l'Osservatorio Provinciale costituito dai rappresentanti della Camera di Commercio Chieti-Pescara, della Banca d'Italia, della Commissione regionale ABI dell'Abruzzo, di ANCI, di UPI, delle Associazioni antiracket e antiusura operanti nella provincia, dei Confidi aderenti al presente protocollo, e delle Associazioni di categoria.



Prefettura di Pescara *Ufficio Territoriale del Governo*

L'Osservatorio ha i seguenti compiti:

- a) promuovere iniziative d'informazione sull'utilizzo dei Fondi di prevenzione dell'usura, mantenendosi in stretto contatto con i Confidi, le Associazioni di categoria ed altri soggetti pubblici o privati impegnati nel settore;
- b) monitorare l'applicazione del presente protocollo ai fini della migliore definizione di strategie di prevenzione e contrasto, anche d'intesa con gli istituti di credito;
- c) attuare forme di coordinamento e promozione di iniziative volte a contrastare la pubblicità ingannevole in tema di concessioni di credito o di cessioni di aliquote stipendiali;
- d) promuovere iniziative per incrementare, diffondendo un'informazione corretta sulle sue caratteristiche, l'attività di microcredito finalizzata all'inclusione sociale e finanziaria delle fasce vulnerabili della popolazione;
- e) sostenere e promuovere iniziative di prevenzione al fenomeno dell'usura, inteso anche nelle sue forme meno incidenti, quali il sovraindebitamento e la mancanza di oculatezza nella gestione del denaro (educazione finanziaria).

La Prefettura si impegna altresì, ai fini dell'integrazione dell'attività dell'Osservatorio Provinciale con quella del Nucleo di Valutazione e del Minipool Antiracket e Antiusura, ad organizzare, ogni qualvolta se ne ravvisi la necessità, iniziative comuni.

L'Osservatorio ha la possibilità di allargare la sua composizione ad altre realtà pubbliche o private impegnate in politiche di prevenzione dell'estorsione e dell'usura, nonché di riunirsi anche in forma ristretta per l'esame di problematiche legate al territorio.

L'Osservatorio si riunisce con cadenza almeno semestrale, su convocazione del Prefetto di Pescara, salvo convocazioni straordinarie per la trattazione di questioni di particolare urgenza.

ART. 4

Impegni dell'ABI

L'ABI si impegna a:

- 1) promuovere l'ulteriore adesione delle Banche al presente Protocollo, dandone notizia con apposita lettera alla Prefettura di Pescara;



Prefettura di Pescara *Ufficio Territoriale del Governo*

2) assicurare un continuo e diretto confronto con i Confidi, le Organizzazioni antiracket e antiusura, con l'obiettivo di un miglioramento graduale della gestione dei problemi che possono interessare, di volta in volta, nuove e vecchie convenzioni antiusura;

3) individuare un proprio referente regionale per i rapporti con le Associazioni, Fondazioni e Confidi, nonché con i referenti individuati a norma del successivo art. 5 dalle Banche sottoscrittrici del Protocollo;

4) dare visibilità sul proprio sito web dei link istituzionali (MEF e Prefettura di Pescara) che rinviano agli elenchi delle Organizzazioni antiracket e antiusura, delle Associazioni di categoria, dei Confidi che sottoscrivono il presente Protocollo.

ART. 5

Referenti per i finanziamenti

Le Banche aderenti al Protocollo si impegnano ad individuare, all'interno delle proprie organizzazioni, le figure dei referenti.

I Referenti avranno il compito di seguire l'iter istruttorio delle pratiche di fido relative all'utilizzazione dei fondi di prevenzione dell'usura e di interloquire con i Confidi e le Organizzazioni antiracket e antiusura.

Come previsto dal punto n. 3) dell'art. 4 del presente Protocollo, sarà cura dell'ABI individuare un referente, operante anche a livello provinciale, che si raccordi con i referenti per i finanziamenti delle varie Banche e che favorisca una costante interlocuzione con i Confidi e le Organizzazioni antiracket e antiusura presenti sul territorio.

Le nomine dei referenti delle Banche e dell'ABI dovranno avvenire tempestivamente ed essere comunicate all'Osservatorio Provinciale presso la Prefettura di Pescara.

L'elenco dei referenti delle Banche sarà consultabile nell'apposita sezione del sito del Ministero dell'Interno (<https://www.interno.gov.it/it/ministero/dipartimenti/dipartimento-liberta-civili-e-limmigrazione/commissario-straordinario-governo-coordinamento-iniziativa-antiracket-ed-antiusura>) e su quello della Prefettura di Pescara.

ART. 6

Facilitatori antiusura



Prefettura di Pescara *Ufficio Territoriale del Governo*

Le Associazioni di categoria imprenditoriali aderenti al presente Accordo e i Confidi loro collegati, si impegnano ad individuare all'interno delle proprie organizzazioni la figura del "*facilitatore*" antiusura, avente il compito di promuovere la più ampia conoscenza degli strumenti di prevenzione e di solidarietà prevista agli artt. 14 e 15 della L.108/96 attraverso periodici incontri info-formativi.

Le Associazioni aderenti e i Confidi loro collegati provvedono a designare ciascuno al proprio interno un facilitatore, dandone comunicazione alla Prefettura di Pescara e alla Camera di Commercio. La Prefettura di Pescara e la Camera di Commercio assicurano l'accessibilità dell'elenco aggiornato dei facilitatori, a disposizione dei soggetti aderenti al presente Protocollo.

I facilitatori, qualora in possesso di notizie di interesse, porteranno le stesse all'attenzione della Prefettura per l'eventuale successivo esame agli organismi di competenza.

ART. 7

Referenti Fondazioni antiusura e Ordini Professionali

Le Fondazioni antiusura e gli Ordini Professionali aderenti al Protocollo si impegnano ad individuare, all'interno delle proprie organizzazioni, le figure dei referenti, con il compito di interloquire con le Banche nell'iter istruttorio delle pratiche di fido relative all'utilizzazione dei fondi di prevenzione dell'usura.

L'elenco dei referenti sarà consultabile sul sito internet della Prefettura di Pescara.

ART. 8

Rapidità di risposte

I Confidi si impegnano a svolgere nel tempo più rapido possibile, non superiore a 30 giorni lavorativi, l'iter susseguente alla richiesta di affidamento per l'accesso ai fondi, quale "*esame da parte del Comitato Tecnico e la delibera del C.d.A.*".

Le Banche aderenti al presente Protocollo si impegnano - tenendo nella massima considerazione le relazioni dei Confidi, per quanto riguarda, in particolare il rapporto "*garanzia/credito erogato*" - ad assumere le decisioni sulle proposte di finanziamento in tempi rapidi, non superiori a 30 giorni lavorativi, dal momento dell'acquisizione completa della necessaria documentazione, in linea con quanto condiviso attraverso il Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2015 da ABI e Consulta Nazionale Antiusura recante le "Linee Guida in materia



Prefettura di Pescara *Ufficio Territoriale del Governo*

di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione usura ai sensi delle Legge 108/1996”.

Si impegnano altresì ad erogare negli stessi tempi le relative somme.

ART. 9

Moltiplicatore

Le Banche e i Confidi aderenti al presente protocollo si impegnano a prevedere, all'interno delle singole convenzioni da stipulare o da rinnovare, i moltiplicatori - sulla base dei quali computare la misura massima dei finanziamenti erogabili coperti da garanzia dei fondi antiusura - nella misura minima di 2 salvo specifiche situazioni che potranno essere aggiornate soltanto in misura crescente, in linea con quanto condiviso attraverso il Protocollo d'Intesa sottoscritto nel 2015 da ABI e Consulta Nazionale Antiusura recante le “Linee Guida in materia di convenzioni tra le Banche e le Fondazioni e Associazioni che gestiscono i fondi di prevenzione usura ai sensi delle Legge 108/1996”.

ART. 10

Valutazione del merito creditizio

Da parte delle Banche aderenti al Protocollo non può essere considerata pregiudizievole la condizione di protestato, tenuto conto che, ai sensi dell'art. 7, comma 2 del D.P.R. 315/1997, la garanzia del fondo speciale antiusura può essere deliberata dai Confidi se vi è, per lo stesso finanziamento, una garanzia dei Confidi stessi a valere sul proprio fondo rischio ordinario, rilasciata in base ai criteri fissati nello Statuto dei Confidi.

A tal fine le Banche aderenti al Protocollo si impegnano a valutare la possibilità di "*ribancarizzare*" i soggetti protestati, anche attraverso una iniziale sperimentazione, legata alla casistica, filtrata, monitorata e gestita insieme con i Confidi, le Fondazioni e le Associazioni antiusura. In questo contesto le Banche aderenti al presente Protocollo fanno ricorso al "conto di base", o prodotto analogo, a favore dei protestati che consenta una serie di operazioni, prive di rischio di credito, ma capaci di reinserire i protestati nel sistema di credito legale.

A tal fine le Banche sottoscrittrici del Protocollo si impegnano a porre la massima attenzione alle vittime che abbiano denunciato fatti estorsivi e di usura ed abbiano chiesto l'accesso al Fondo di Solidarietà, ai fini della valutazione dei fidi in essere e di eventuali nuove richieste di fido.



Prefettura di Pescara *Ufficio Territoriale del Governo*

Le Banche sopra indicate si impegnano altresì a valutare con particolare cura la sospensione delle azioni revocatorie o esecutive nei confronti di questi ultimi soggetti, le cui istanze siano pendenti presso il Comitato di Solidarietà.

Nel caso di decisione di diniego, totale o parziale, in sede di valutazione del merito creditizio, da parte delle Banche aderenti al presente Protocollo, i soggetti interessati potranno rivolgersi per la ricerca di soluzioni alternative – anche avvalendosi delle organizzazioni antiracket e antiusura, delle Associazioni di difesa dei diritti dei Consumatori ed Utenti o, infine, degli Ordini Professionali sottoscrittori del Protocollo – all'Osservatorio provinciale che ha sede presso la Prefettura, anche per l'eventuale interessamento del comitato ristretto dell'Osservatorio Nazionale previsto dall'art. 3 dell'Accordo-Quadro in premessa citato.

ART. 11

Microcredito

Le Banche che già operano nel settore del microcredito o in altre forme analoghe di concessione del credito ai sensi dell'art. 111 del Testo Unico Bancario, si impegnano a promuovere ulteriormente e a incrementare l'attività del microcredito attraverso:

- a) la definizione di iniziative finalizzate a facilitare l'inclusione finanziaria di soggetti vulnerabili;
- b) la valutazione di programmi sperimentali per l'accesso al credito per lo start-up o il consolidamento di microimprese;
- c) l'attuazione e lo sviluppo, a livello provinciale, degli interventi già promossi dall'industria bancaria.

Le Banche operanti nell'ambito del microcredito o misure analoghe pubblicizzano secondo le modalità organizzative ritenute opportune, come ad esempio sui propri siti internet, i prodotti offerti in tale ambito.

ART. 12

Iniziative di informazione sull'utilizzazione dei fondi antiusura e antiestorsione – Educazione finanziaria e formazione

Le Parti concorrono, secondo le modalità ritenute più opportune, a promuovere la diffusione della conoscenza e della consapevolezza da parte della clientela, ad esempio attraverso



Prefettura di Pescara *Ufficio Territoriale del Governo*

vademecum, anche in formato elettronico, in merito all'utilizzo delle misure di sostegno alle famiglie e imprese, secondo competenza e nell'ambito delle rispettive attività.

Le Parti si impegnano altresì a definire interventi, a livello locale, affinché tutti i soggetti, in particolare famiglie e microimprese, attraverso iniziative e programmi di educazione finanziaria, da realizzarsi anche nelle scuole superiori del territorio, possano approfondire la conoscenza circa le modalità per una gestione corretta e responsabile del denaro e indirizzare al meglio le proprie scelte di risparmio e investimento.

ART. 13

Emergenza COVID-19

Ambiti di collaborazione e impegni

Le Parti, secondo competenza, al fine di rafforzare le strategie di prevenzione già in atto, individuano, in particolare, i principali ambiti di collaborazione di seguito riportati:

- a) attività di supporto alle Banche che sarà assicurata dalla Camera di Commercio di Pescara e dalle associazioni di categoria firmatarie per contribuire ad una più approfondita conoscenza delle singole realtà aziendali/imprenditoriali che chiedono di accedere ai finanziamenti;
- b) ampia diffusione di tutte le possibilità di accesso al credito bancario e delle misure di sostegno alla liquidità introdotte dalla recente normativa in tema di emergenza COVID-19.

In questa direzione, le parti si impegnano a pubblicizzare sui rispettivi canali istituzionali i link dove sono raccolti e costantemente aggiornati i suddetti strumenti di supporto alla liquidità, fra cui <https://www.bancaditalia.it/focus/covid-19/index.html> e <https://www.abi.it/Pagine/Info/Covid-19.aspx>;

Al fine di effettuare un attento monitoraggio dell'andamento delle misure governative di sostegno al bisogno di liquidità delle famiglie e delle imprese, la Commissione regionale ABI dell'Abruzzo si impegna a sensibilizzare la *Task Force* composta dal Ministero dell' Economia e delle Finanze, dal Ministero dello Sviluppo Economico, da Banca d'Italia, da Mediocredito Centrale, da SACE e ABI, affinché le richieste della Prefettura di Pescara e di altre Istituzioni sottoscrittrici del presente protocollo di disporre di informazioni e dati relativi al monitoraggio delle misure in parola, possano essere soddisfatte con la messa a disposizione di tali dati da



Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo

parte di Mediocredito Centrale, SACE e CONSAP, in qualità di soggetti che, secondo le procedure previste dalla normativa di riferimento, già procedono alla rilevazione e al monitoraggio in forma certa, aggregata ed accentrata di tali misure.

***MISURE PER IL MONITORAGGIO DEI TENTATIVI DI INFILTRAZIONE DELLA
CRIMINALITA' NELL'ECONOMIA LEGALE***

Art. 14

Ambiti di collaborazione

Per favorire la necessaria circolarità informativa degli elementi di interesse in possesso agli enti e agli uffici sottoscrittori, in ragione delle rispettive competenze, e al fine di monitorare e far emergere eventuali indicatori di rischio di forme di interferenze della criminalità nel tessuto economico, imprenditoriale e sociale della provincia:

- a) Il Comune di Pescara, fermo restando l'obbligo di comunicazione, ai sensi dell'art. 8 della legge n. 310/1993, al Questore da parte del Comune del rilascio dell'autorizzazione all'esercizio di attività commerciali, nonché del trasferimento della gestione o della titolarità di un'impresa commerciale allo stesso, si impegna a segnalare alla Prefettura, che li analizzerà attraverso il Gruppo Interforze Antimafia, eventuali anomalie o incrementi significativi del numero di SCIA presentate presso il SUAP rispetto ad analoghi periodi precedenti, tali da configurare dinamiche anomale per quel settore economico e, quindi, situazioni sintomatiche di possibili interferenze sospette;
- b) La Camera di Commercio di Chieti-Pescara si impegna a fornire, sulla base di criteri definiti dal Gruppo Interforze istituito presso la Prefettura di Pescara, ogni informazione utile sui trasferimenti d'azienda, sulle dinamiche degli assetti societari e delle cariche societarie. A tal fine, verranno messi a disposizione dell'Ente Camerale alcuni possibili indicatori di rischio, in modo da indirizzarne l'attività di segnalazione;
- c) L'Agenzia delle Entrate si impegna a segnalare situazioni anomale sui trasferimenti delle proprietà immobiliari.

Art. 15

Monitoraggio e verifiche



Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo

I risultati dell'attività di analisi e di monitoraggio condotta attraverso il Gruppo Interforze istituito presso la Prefettura, il quale definirà i possibili indicatori di rischio, verranno sottoposti periodicamente all'esame del Comitato provinciale Ordine e Sicurezza Pubblica, con la partecipazione degli altri soggetti interessati, per le conseguenti valutazioni e iniziative.

NORME FINALI

Art. 16

Adesione al Protocollo

Il presente Protocollo, il cui articolo 2 enuncia le misure da attivare da parte di ciascuno dei sottoscrittori, è aperto all'adesione di tutti i soggetti, pubblici e privati, che ne abbiano interesse.

Art. 17

Durata e Verifica

Il presente protocollo ha efficacia due anni dalla data di sottoscrizione.

Dopo i primi sei mesi, l'Osservatorio Provinciale costituito presso la Prefettura valuterà i risultati raggiunti, anche al fine di apportare eventuali modifiche, nell'intento di renderlo sempre più incisivo per il conseguimento delle finalità dinanzi indicate.

Pescara,

Letto e sottoscritto,



Prefettura di Pescara



CAMERA DI COMMERCIO
PESCARA CHIETI
CHieti-PESCARA

Camera di Commercio Chieti-Pescara



Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo



Banca d'Italia - Filiale Pescara



Commissione Regionale ABI Abruzzo



Agenzia delle Entrate – Dir. prov. Pescara



INPS - Dir. prov. Pescara



Comune di Pescara



Ordine degli Avvocati prov. di Pescara



Ordine dei Dottori Commercialisti prov. di Pescara



Consiglio Notarile Teramo - Pescara



Ordine degli Psicologi prov. di Pescara



Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo

Banche



BCC Cappelle sul Tavo



BCC Castiglione Messer Raimondo e Pianella



Confindustria Chieti-Pescara



Confcommercio Pescara



Confesercenti Pescara



Confartigianato Pescara



CNA Pescara



Casartigiani Pescara



*Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo*



CONFAPI Pescara - Chieti



Legacoop Pescara



Confagricoltura Pescara



Federazione Coldiretti Pescara



CIA – Agricoltori Italiani Pescara

CONFIDI



Fidimpresa Abruzzo Pescara



Intercredit – Confidi Imprese Lavoro Autonomo
Sooc. Coop. Teramo





*Prefettura di Pescara
Ufficio Territoriale del Governo*

Coop. Artigiana di Garanzia La Sicurezza Chieti



Co.Fidi Chieti Soc. Coop



Associazione Codici Abruzzo - Pescara



Fondazione Banco di Napoli



Fondazione Pescarabruzzo
